



Assemblea di Bacino 19 ottobre 2017

Schema di Regolamento TARIP per i Comuni di San Donà di Piave Meolo e Quarto d'Altino

Nota Informativa

Si ricorda che nel Piano Triennale delle Attività 2017-2019, approvato con la delibera N. 16 del 29/8/2017, era stato previsto uno specifico filone di attività dedicato ai Comuni in regime TARIP, in quanto per essi il Consiglio di Bacino è titolare ex lege di una più ampia competenza che comprende anche l'approvazione del piano economico-finanziario e del piano tariffario, a differenza che nei Comuni TARI.

In questo filone di attività è stato previsto in particolare che il Consiglio di Bacino supportasse le amministrazioni comunali nell'adozione dei Regolamenti comunali di adozione della TARIP e/o nel loro aggiornamento finalizzato a recepire i criteri per l'applicazione della tariffa a corrispettivo dettati dal Decreto ministeriale del 22.5. 2017.

Questa attività è prevista anche nel Piano della Performance approvato con delibera N. 18 del 27/7/2017 del Comitato di Bacino, nel quale uno degli obiettivi operativi per l'esercizio 2017 è qualificato come " *Schema standard Regolamento istituzione TARIP*".

L'iniziativa si collega anche al programma di interventi collegato al nuovo affidamento del servizio nei tre Comuni di San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino, con decorrenza da 1.1.2018, che presuppone l'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di un Regolamento che prevede e istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 147/2013.

Al fine di supportare le predette amministrazioni comunali nell'adozione del Regolamento istitutivo della TARIP, e di garantire un'omogeneità applicativa della tariffa nei rispettivi territori, l'Ufficio di Bacino ha predisposto una bozza di Schema di Regolamento TARIP, che tiene conto anche delle disposizioni del recente DM 20 aprile 2017 per l'introduzione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

La Bozza si articola in due Capi:

Capo I – Determinazione ed articolazione della tariffa nel Comune

Capo II – L'applicazione della tariffa all'utenza

Il Capo I, allegato alla presente Nota informativa, riguarda la parte di determinazione generale della tariffa nel Comune ed è quindi maggiormente afferente le competenze del Consiglio di Bacino, che è quindi intervenuto sul testo in termini puntuali, sulla base di alcune assunzioni di seguito richiamate.

Con riferimento al Capo II, che riguarda invece i tipici elementi del rapporto con i singoli utenti (presupposti oggettivi e soggettivi, riduzioni ed agevolazioni, dichiarazione, accertamento e riscossione) è invece demandato al gestore e ai singoli Comuni ogni intervento di eventuale revisione degli schemi già in atto.



Le assunzioni sottostanti l'articolato del Capo I del Regolamento sono le seguenti, in parte indotte dal recepimento del DM 20/4/2017, obbligatorio per i Comuni che adottano ex novo la TARIP (mentre quelli che l'avevano già adottata hanno due anni di tempo per riceverlo):

- a) per il calcolo della tariffa fissa si applica il Metodo normalizzato ex DPR 158/99, sia per le utenze domestiche che non domestiche
- b) per il calcolo della tariffa variabile la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle singole utenze si applica al RUR ed al Verde, sia per domestiche che non domestiche, nonché alle altre frazioni differenziate per le sole utenze non domestiche
- c) per le altre frazione differenziate conferite dalle utenze domestiche si applicano "sistemi semplificati" (così definiti dal DM 20/4/2017) basati sul Metodo normalizzato ex DPR 158/99, distinguendo tra il conferimento della frazione Umido (applicata all' sole utenze che non aderiscono al compostaggio) e delle altre frazioni differenziate (applicata a tutte le utenze domestiche)
- d) per la misurazione puntuale si adotta il metodo della pesatura indiretta previsto dal DM, calcolando il volume complessivo in litri conferito dalla singola utenza mediante il prodotto di numero esposizioni e capacità del contenitore (vuoto per pieno); tale volume viene poi moltiplicato per il peso specifico (del RUR o del Verde) stabilito dal Comune. Dall'interpretazione del DM non pare potersi prescindere dalla trasformazione del volume in litri in un peso in Kg.
- e) per i conferimenti di RUR da parte delle sole utenze domestiche si applicano gli svuotamenti minimi, sulla base dell'apertura concessa dal DM
- f) la ripartizione tra Quota Fissa e Quota Variabile della Tariffa è determinata dalla composizione dei costi del PEF, salvo la flessibilità consentita dalla quota dei costi di personale discrezionalmente attribuibile alla tariffa fissa (tra un minimo del 50% e un massimo del 100%)
- g) all'interno della Tariffa Fissa la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stabilita dal Comune secondo una stima ragionevole dei rispettivi costi fissi di gestione del servizio
- h) la Tariffa variabile è ripartita tra la quota oggetto di misurazione puntuale e la quota oggetto di misurazione con Metodo normalizzato
- i) la quota oggetto di misurazione puntuale è a sua volta ripartita tra RUR e Verde (applicati secondo le stesse modalità sia a utenze domestiche che a utenze non domestiche) nonché tra le frazioni differenziate conferite dalle sole utenze non domestiche
- l) la quota oggetto di Metodo normalizzato, riferita alle sole frazioni differenziate delle utenze domestiche, si basa sul Metodo Normalizzato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei coefficienti di produzione previsti dal DM 158/99
- m) si prevede la possibilità di definire utenze aggregate (tra cui non sono però compresi i condomini) per le quali calcolare il conferimento di RUR e Verde solo a livello complessivo, con ripartizione tra i singoli in base al numero dei componenti il nucleo
- n) per il Verde viene assoggettato a misurazione puntuale solo la quota conferita al sistema domiciliare di raccolta, mentre viene esentato il conferimento diretto all'ecocentro



Il Comitato di Bacino ha condiviso i contenuti dello schema di Regolamento – Capo I, e ha espresso l’indirizzo di trasmetterlo ai Comuni per l’adozione della delibera dei rispettivi Consigli comunali, sentito anche il gestore, con facoltà per il Direttore di recepire eventuali richieste di modifica di natura non sostanziale che dovessero essere formulate da parte del gestore e dai Comuni medesimi.